



azione **cattolica** volterra

***ATTO
NORMATIVO***

ATTO NORMATIVO DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI VOLTERRA

PREMESSA

Il presente atto normativo, nel rispetto dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana di Volterra ponendo l'attenzione a quella che è la realtà specifica del territorio e della storia della Chiesa locale, aiutando l'AC stessa ad essere più coerente con la sua laicità e con la sua scelta associativa.

L'Associazione diocesana di AC di Volterra si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana che da secoli si ritrova intorno al Vescovo per annunciare e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo.

Da decenni l'Ac si è infatti immessa nella vita ecclesiale per offrire un servizio alla **formazione e missione** dei laici, contribuendo così all'unità e alla continua costruzione della comunità cristiana. In questa sua opera evangelizzatrice l'AC volge uno sguardo particolare di affidamento e di speranza ai patroni della Diocesi, la Madonna di San Sebastiano e San Lino - primo successore di S. Pietro - affinché guidino e sostengano l'Associazione lungo il cammino della sua missione.

L'AC diocesana ribadisce oggi questo impegno formativo e missionario che trae sempre rinnovata giustificazione dalla **scelta religiosa** operata dopo il Concilio e tramite la quale si desidera aiutare le comunità cristiane a tradurre il Vangelo nella vita.

1 – L'IDENTITA' DELL'AC DIOCESANA

- 1.1 L'Azione Cattolica di Volterra è un'Associazione di laici che in collaborazione con il suo Vescovo mira all'**evangelizzazione** degli uomini e alla **formazione** cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello Spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti. I laici che aderiscono all'AC si impegnano ad una formazione personale e comunitaria che, inserita nella più generale missione della Chiesa, li porti a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo conformando allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà temporali.
- 1.2 L'AC per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del popolo di Dio favorisce e raccomanda la crescita della **comunione tra laici, clero e Vescovo**. L'AC serve la Chiesa locale anche tramite la partecipazione agli organismi pastorali della Diocesi offrendo ad essi il proprio contributo umano, spirituale ed intellettuale. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali.
- 1.3 L'AC diocesana con spirito di servizio e di fraternità collabora con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico per il perseguimento dei comuni fini ecclesiali e per la realizzazione dei progetti e dei cammini suggeriti dal proprio Vescovo.
- 1.4 L'AC diocesana propone anzitutto la **formazione spirituale** attraverso l'educazione alla preghiera (in particolare della Liturgia delle Ore), alla frequenza ai Sacramenti (specialmente della Penitenza e dell'Eucarestia), e all'ascolto della Parola di Dio. Sentiamo di fare nostre le parole del Papa Benedetto XVI nella sua recente Enciclica "*Deus caritas est*": *il contatto vivo con Cristo è l'aiuto decisivo per restare sulla retta via: né cadere in una superbia che disprezza l'uomo e non costruisce in realtà nulla, ma piuttosto distrugge, né abbandonarsi alla rassegnazione che impedirebbe di lasciarsi guidare dall'amore e così servire l'uomo. La preghiera come mezzo per attingere sempre di nuovo forza da Cristo, diventa qui un'urgenza del tutto concreta. Chi prega non spreca il suo tempo, anche se la situazione ha tutte le caratteristiche dell'emergenza e sembra spingere unicamente all'azione.* (n. 36)
- 1.5 Nel più ampio **spirito missionario**, l'AC diocesana mette a disposizione di tutti coloro che sinceramente lo desiderano, a prescindere dalla loro specifica adesione all'Associazione, ogni suo spazio, attività, iniziativa e risorsa che possa concorrere alla formazione e alla crescita spirituale e

umana delle persone. L'AC non cesserà altresì di promuovere la sua identità e di incoraggiare ad un impegno e ad una partecipazione sempre più stabile, organica e matura uomini, donne, ragazzi, giovani, adulti e anziani.

- 1.6 In particolare l'AC collabora nelle forme che ritiene più opportune, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Associazione, al pieno sviluppo della **famiglia** sostenendo anche il cammino di quei giovani che vivono il tempo di grazia del fidanzamento. Con lo stesso entusiasmo, fedele al Vangelo di Cristo e al Magistero della Chiesa, l'AC proclama il **diritto alla vita** come sacro ed inviolabile impegnandosi a difendere e sostenere la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale.
- 1.7 Fedele alla propria scelta religiosa ed al magistero della Chiesa che ricorda come "tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica" (Gaudium et spes), l'AC collabora ad una formazione stabile, organica e diffusa della **dimensione socio-politica** incentrata sulla Dottrina Sociale della Chiesa, strumento fondamentale per la valutazione, lo studio e il discernimento dei "segni dei tempi".
- 1.8 Nello spirito delle beatitudini evangeliche l'Azione Cattolica non mancherà di valutare e denunciare tutte quelle realtà che costituiscono un'autentica minaccia alla **dignità della persona umana**, alla **giustizia** e alla **pace** tra popoli e nazioni.
- 1.9 Tramite lo strumento del Movimento Studenti di Azione Cattolica (**MSAC**) ed altri progetti *ad hoc*, l'Associazione si impegna ad essere nel complesso mondo scolastico germe e sano fermento di quei valori umani e cristiani che possono suscitare nel mondo giovanile nuove e autentiche aspirazioni alla ricerca del buono e del bello.

2 - AC E TERRITORIO

- 2.1 L'Azione Cattolica di Volterra intende vivere la sua dimensione associativa e missionaria in modo profondamente radicato nel territorio. Non si stanca mai, pertanto, di conoscere, incontrare ed inserirsi nelle varie realtà umane, sociali ed ecclesiali che lo compongono.
- 2.2 La presenza dell'AC sul territorio si qualifica in modo tutto particolare tramite il **primato dei rapporti interpersonali** che nel costruire un reticolato di relazioni e di incontri fa fare un'autentica esperienza di Chiesa e stimola a portare agli uomini e alle donne del nostro tempo parole di speranza e di autentico amore cristiano. È questo uno stile che impegna tutti i membri dell'Associazione ed in modo tutto particolare coloro che fanno parte del Consiglio Diocesano che saranno chiamati spesso ad investire tempo ed energie per l'incontro con sacerdoti, gruppi parrocchiali, presidenti e laici in generale.

3 - L'ADESIONE ALL'AC

- 3.1 L'adesione all'AC è un **atto personale**, normalmente maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale. Ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal Consiglio diocesano in occasione del tesseramento.
- 3.2 Qualora non sia presente l'Associazione parrocchiale o territoriale (*interparrocchiale o di zona pastorale*), l'adesione individuale all'Azione Cattolica può essere presentata **direttamente al Consiglio Diocesano**. Ciononostante l'AC, tramite il proprio Consiglio Diocesano, attiverà tutti i canali necessari per una sua discreta quanto necessaria promozione nelle Parrocchie in cui non sia presente, curando e ricercando per questo il rapporto con i sacerdoti.
- 3.3 L'adesione all'AC diocesana vuole esprimere la scelta del laico di aderire all' Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'Associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, tramite la preghiera, l'impegno nella comunità cristiana e nella più ampia comunità degli uomini, lo studio e il sacrificio. L'adesione all'AC comporta la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, il contributo economico alla vita dell'Associazione.

3.4 L'8 Dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, si celebra la *Festa dell'adesione*: in ciascuna parrocchia si promuovono momenti di preghiera, studio o riflessione che accompagnano il momento del rinnovo della adesione. Il Consiglio diocesano può dare indicazioni sulle modalità e lo svolgimento della giornata anche mettendosi a disposizione delle associazioni parrocchiali con i propri membri. In occasione dell'8 Dicembre il Consiglio diocesano propone al proprio Vescovo di inviare un messaggio all'Associazione.

3.5 Il Consiglio diocesano, in relazione a quanto appositamente indicato dal Consiglio nazionale, stabilisce ogni anno le quote da versare per l'adesione. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere la costituzione di un "fondo di solidarietà" per agevolare l'adesione delle fasce o persone più disagiate.

4 - LA COSTITUZIONE E LA STRUTTURA ASSOCIATIVA DELL'AC

4.1 L'AC diocesana si articola in associazioni territoriali che hanno ordinariamente carattere parrocchiale potendosi altresì riferire ad un ambito interparrocchiale o ad una unità pastorale. L'AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età che fanno progressivamente riferimento all'ACR, al settore giovani ed al settore adulti.

4.2 Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali o strutturali, gruppi di AC a carattere vicariale, zonale o diocesano che sviluppano una specifica attenzione ad ambienti, età o condizioni di vita (giovani-adulti-giovani, terza età, studenti, lavoratori, famiglie...). I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'AC, si iscrivono di norma presso l'Associazione territoriale dove abitano oppure, se questa non è costituita, ad altre associazioni territoriali o all'Associazione diocesana.

Uno o più gruppi territoriali possono costituire a livello diocesano un Movimento di AC: il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori, il MEIC, il MIEAC, la FUCI. La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC fa riferimento al rispettivo statuto nazionale.

4.3 L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in forma democratica quanto all'elezione dei responsabili, alla definizione dei programmi e delle scelte che orientano il cammino associativo.

4.4 L'Associazione territoriale di AC, ed in particolare ciascun membro del Consiglio territoriale, si impegna, nello stile del dialogo e nell'esercizio del discernimento e della propria corresponsabilità tipicamente laicale, ad un rapporto fraterno di comunione con i sacerdoti e col Vescovo, alla condivisione degli impegni del loro ministero ed al sostegno nelle loro fatiche per la crescita della comunità ecclesiale e civile.

5 - L'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE (parrocchiale, interparrocchiale o di zona pastorale)

5.1 Organi dell'Associazione territoriale sono:

A -L'assemblea

a) E' costituita da tutti i laici dei settori giovani e adulti della parrocchia, o del territorio altrimenti definito, che aderiscono all'Azione Cattolica. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori e coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione. L'assemblea si riunisce di norma almeno **una volta l'anno** per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipano il parroco e gli altri sacerdoti assistenti. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani - che abbiano compiuto **14 anni** - e adulti regolarmente iscritti. All'assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti dell'ACI. Sono eleggibili i soci che hanno compiuto il **18° anno di età**.

aa) In base alle scadenze fissate da statuto e regolamento nazionale, l'assemblea unitaria provvede a eleggere i responsabili associativi i quali, in rapporto al numero degli iscritti, costituiscono il Consiglio dell'Associazione territoriale.

B - Il Consiglio dell'Associazione territoriale

b¹) Il Consiglio dell'Associazione territoriale è costituito dal Presidente e dagli altri responsabili eletti dall'assemblea in rappresentanza dei giovani, degli adulti e dei ragazzi dell'ACR, rispettivamente fra i giovani, gli adulti e gli educatori dell'ACR. I componenti il Consiglio dell'Associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale.

b²) Il Consiglio è composto da un minimo di 4 persone (Presidente, segretario-amministratore, responsabile del settore) ad un massimo di 10, rappresentanti tutte le componenti proprie dell'Associazione (Giovani, Adulti, ACR), per quelle associazioni territoriali con oltre 100 aderenti o con tutte le articolazioni. Laddove sono presenti i gruppi giovanissimi è opportuno che l'animatore sia membro del Consiglio.

Prima delle elezioni è opportuno che il Consiglio uscente, oltre ad indicare il numero esatto dei membri del futuro Consiglio, proponga ed accerti le disponibilità e curi la composizione delle liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa.

b³) In ogni riunione del Consiglio territoriale deve essere redatto un **verbale** sottoscritto dal Presidente e dal segretario e che a richiesta può essere visionato in qualunque momento dal Consiglio diocesano.

5.2 Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'Associazione diocesana

6 – COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE.

6.1 Il Consiglio dell'Associazione territoriale si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente. Qualora particolari e specifiche circostanze lo richiedano, l'assistente, 1/3 dei membri del Consiglio o il Consiglio diocesano, possono concordare con il Presidente la convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce **almeno tre volte** in un anno.

6.2 Il Consiglio è tenuto, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio diocesano e dalle équipes di settore, a programmare e seguire le iniziative dell'Associazione territoriale, nonché a incoraggiare, conoscere ed orientare i cammini formativi dei vari settori. Nelle Associazioni parrocchiali nelle quali non è presente il settore Adulti, il Consiglio territoriale si svolge, almeno una volta l'anno, alla presenza di un membro del Consiglio Diocesano.

6.3 Al termine dell'anno associativo il Consiglio Territoriale si riunisce per valutare, di concerto con l'assistente, il cammino svolto e per indicare coloro che sono ritenuti idonei a svolgere un ruolo di educatore e animatore per il successivo anno associativo. Quindi invia il verbale della riunione alla Presidenza che accoglie la scelta o invita il Consiglio territoriale ad una valutazione più approfondita.

6.4 Il Consiglio territoriale può farsi promotore, anche congiuntamente ad altre realtà laicali, di **incontri e dibattiti pubblici** su temi di stretta attualità ed inerenti alla formazione cristiana ed umana. Qualora i temi affrontati abbiano a che fare con questioni sociali e/o politiche che siano oggetto di consultazioni referendarie o elettorali, il Consiglio territoriale è tenuto a confrontarsi con il Consiglio diocesano. Qualora il Consiglio territoriale intenda produrre, sottoscrivere e rendere di pubblico dominio documenti o dichiarazioni, deve confrontarsi preventivamente con il Presidente diocesano o l'assistente unitario che, facendo i lavori al Consiglio, garantiranno la conformità di quanto espresso con la linea proveniente dall'ACI e dal magistero.

7 – IL PRESIDENTE TERRITORIALE

7.1 Il Presidente è proposto dal Consiglio tra i soci eletti nell'Assemblea che abbiano compiuto **il 25° anno di età**, sentito il parroco o l'assistente territoriale, ed è nominato dal Vescovo. Nel caso che un'Associazione non possa esprimere un Presidente che abbia i requisiti d'età appena detti, il Consiglio Diocesano, valutando caso per caso, può consentire di ricoprire la carica di Presidente anche a chi abbia meno di 25 anni; allo stesso modo l'Associazione territoriale può unirsi ad un'altra Associazione contermine che abbia nominato un Presidente con più di 25 anni. Il Presidente una volta nominato, propone al Consiglio l'elezione del segretario-amministratore.

7.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione territoriale, convoca, presiede e coordina il lavoro del Consiglio, indice e presiede le Assemblee. Cura la collaborazione dell'Associazione con il parroco e la comunità parrocchiale, promovendo l'attenzione al territorio in cui la Parrocchia è inserita, favorendo in esso il confronto, la fraternità, la piena comunione, la cura delle persone e delle situazioni. Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili associativi degli Adulti, dei Giovani e dell'ACR, nonché da un Segretario e da un Amministratore (tutti eletti dal Consiglio su proposta del Presidente).

7.3 Al fine di consentire una maggiore corresponsabilità tra gli appartenenti all'Associazione territoriale e favorire la varietà e ricchezza dei carismi, non possono essere **immediatamente** rieletti coloro che hanno ricoperto la carica per due mandati pieni consecutivi.

7.4 Laddove vi siano realtà associative che per numeri e forze non siano in grado di garantire l'applicabilità della disposizione precedente, il Consiglio Diocesano può, secondo il suo insindacabile giudizio, consentire la sua derogabilità.

8 – GLI EDUCATORI

8.1 L'educatore è colui che è preposto al servizio educativo svolto con i ragazzi e i giovani. L'educatore deve avere esperienza, competenza e autorevolezza che lo mettono in grado di guidare il cammino di coloro che gli sono affidati.

8.2 L'educatore è innanzitutto un testimone. Per questo è impegnato ad avere cura della propria fede; vive con intensità il cammino della sua comunità ecclesiale e fa dell'AC una scelta motivata e decisa. La sua credibilità passa attraverso un'esperienza che personalmente vive con convinzione e con consapevolezza. Per questo **non può avere meno di 18 anni** e deve essere orientato ad una scelta stabile di vita cristiana. È parte viva di una comunità e di un'Associazione che esprime attraverso di lui la propria responsabilità educativa.

8.3 Gli educatori, secondo i criteri stabiliti dalle équipes di settore, possono essere affiancati nel loro servizio per una diretta collaborazione, da *aiuto-educatori* che abbiano compiuto il **17° anno di età**. Questi non possono mai avere la diretta responsabilità del gruppo cui sono destinati e seguono le indicazioni provenienti dall'educatore di riferimento. Ciò potrà garantire una maggiore gradualità e completezza nella formazione degli educatori e al contempo una loro più accentuata maturità che si riverserà positivamente sui ragazzi e giovanissimi.

8.4 Ai sensi dell'art. 6.3 la scelta degli educatori deve essere valutata dalla Presidenza e dalle équipes di riferimento che sono in grado di determinare il grado di adesione all'Associazione e il percorso formativo svolto.

9 - LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE (parrocchiale, interparrocchiale o di zona pastorale)

9.1 L'Associazione diocesana si propone una comunicazione costante con le parrocchie e le strutture ecclesiastiche in cui si articola la Diocesi, volta a fondare gruppi e associazioni territoriali in spirito di collaborazione con i parroci, i religiosi, i diaconi.

9.2 Spetta al Consiglio diocesano riconoscere la costituzione di un nuovo gruppo o Associazione territoriale di AC e dei rispettivi responsabili e rappresentanti all'assemblea diocesana. È opportuno che la costituzione di nuove associazioni territoriali avvenga attraverso un cammino formativo ed ecclesiale di un nucleo di laici sostenuto dal centro diocesano; un cammino che comprende:

- Un itinerario culturale sulla vocazione e missione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi in relazione alla fede;
- Un percorso di vita di gruppo e di relazioni interpersonali in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di AC;

- Un'assemblea costituente, in cui l'Associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.

10 - L'AC DIOCESANA ORGANI ED ELEZIONE DEI RESPONSABILI

Organi dell'Associazione diocesana sono:

A - L'assemblea Diocesana

a¹) Il momento dell'Assemblea Diocesana deve essere opportunamente preparato nelle parrocchie anche per suscitare disponibilità nei ruoli educativi. Possono partecipare all'assemblea diocesana tutti gli iscritti all'Azione Cattolica diocesana ma hanno diritto di voto solo coloro che abbiano compiuto i **18 anni**.

a²) Laddove si debba procedere a votazioni, la costituiscono e vi partecipano con diritto di voto:

- I componenti il Consiglio Diocesano e la presidenza diocesana in carica;

- Per le associazioni **fino a 25 aderenti**: il Presidente e per le articolazioni presenti, un rappresentante per il settore giovani, uno per il settore adulti ed un rappresentante degli educatori dell'ACR, eletti dall'assemblea o dal Consiglio parrocchiale (*territoriale*). Nel caso in cui l'Associazione territoriale non sia dotata di tutte le articolazioni, il Consiglio parrocchiale può scegliere tra i soci un rappresentante unitario in sostituzione dell'articolazione mancante.

- Per le associazioni con **oltre 25 aderenti**: il Presidente e due rappresentanti per ogni articolazione presente, eletti dall'assemblea o dal Consiglio parrocchiale. Nel caso in cui l'Associazione territoriale non sia dotata di tutte le articolazioni, il Consiglio parrocchiale può scegliere tra i soci un rappresentante unitario in sostituzione dell'articolazione mancante;

- i rappresentanti dei movimenti diocesani di AC (in numero di 3 per ciascun gruppo diocesano e di 1 per ciascun gruppo territoriale che aderisce al movimento);

- i ragazzi sono rappresentati nella assemblea unitaria dai responsabili della loro articolazione e saranno coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

a³) All'assemblea sono invitati tutti i sacerdoti della Diocesi. Possono partecipare i simpatizzanti, i rappresentanti degli organismi pastorali diocesani, degli istituti religiosi e di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.

a⁴) In base alle scadenze fissate dall'Associazione nazionale, l'assemblea unitaria si riunisce come assemblea diocesana elettiva e provvede ad eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il Consiglio diocesano di AC. A tale scopo la presidenza diocesana in carica provvede, in piena libertà, a comporre le liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa, in modo che siano rappresentate per quanto possibile tutte le componenti dell'Associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.

a⁵) I componenti l'assemblea diocesana con diritto di voto possono esercitare tale diritto se risultino regolarmente iscritti all'ACI nella data in cui si svolge l'assemblea.

B - Il Consiglio Diocesano

b¹) E' rappresentativo delle diverse articolazioni dell'AC diocesana e di tutte le componenti dell'Associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori ACR), uomini e donne.

b²) Il Consiglio diocesano si riunisce su richiesta della Presidenza o di almeno 1/3 degli appartenenti al Consiglio.

E' auspicabile che la prima riunione del Consiglio Diocesano sia dedicata ad un ritiro spirituale.

Il Consiglio diocesano discute e approva il programma associativo e assume le scelte che orientano il servizio dell'AC nella chiesa locale e nella società; esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali; cura la formazione degli educatori, animatori e responsabili; approva il bilancio e controlla la gestione dell'Associazione diocesana; discute e approva eventuali modifiche all'atto normativo diocesano da sottoporre all'assemblea diocesana.

b³) Per valutare i problemi inerenti il contesto civile, ecclesiale e associativo e discutere le linee di lavoro dell'Associazione diocesana, il Consiglio può riunirsi insieme al **comitato dei presidenti parrocchiali** o invitare a collaborare al lavoro diocesano altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, seminaristi, religiose.

b⁴) Il Consiglio diocesano è composto da un minimo di 12 ad un massimo di 22 persone in relazione alla media degli iscritti nell'ultimo triennio. Il Consiglio diocesano pertanto stabilirà di volta in volta il numero dei candidati da eleggere tra gli adulti, tra i giovani, tra i responsabili ACR e tra i responsabili unitari o coordinatori zonali.

b⁵) Le elezioni del Consiglio diocesano si svolgono su 4 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Responsabili dell'ACR, responsabili unitari o coordinatori zonali.

Il Consiglio diocesano è eletto sulla base delle liste predisposte dalla presidenza diocesana uscente, sentita la disponibilità degli interessati i quali, se eletti, hanno facoltà di rinunciare per iscritto alla carica entro 7 giorni dalle elezioni. Possono essere votati e risultare eletti i laici regolarmente iscritti all'ACI in Diocesi per l'anno associativo in corso. Sono eletti per ciascuna lista i candidati e le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.

b⁶) Fanno parte di diritto del Consiglio Diocesano i componenti la presidenza diocesana, i rappresentanti dei movimenti diocesani di AC. Possono essere cooptati in Consiglio senza diritto di voto: una coppia per l'attenzione alla famiglia, uno o due membri per l'attenzione alla dimensione socio-politica, un rappresentante del Consiglio della Caritas Diocesana. Per essere cooptati tali soggetti devono comunque essere aderenti all'Azione Cattolica. Coloro che non lo fossero potranno semplicemente essere invitati alle riunioni del Consiglio di volta in volta ed in relazione ai temi trattati.

b⁷) All'interno del Consiglio devono essere nominati:

*un verbalista (e un vice);

*l'incaricato della stampa;

*un curatore editoriale (è colui che si occupa della stampa associativa)

C) La Presidenza Diocesana

c¹) La presidenza dell'Associazione diocesana è eletta dal Consiglio diocesano ed è composta dal Presidente, da 2 a 4 Vicepresidenti (di cui almeno un giovane e un adulto), da un responsabile dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore diocesano.

Il numero dei componenti la presidenza è fissato all'inizio del mandato dal Consiglio diocesano all'interno dei limiti numerici fissati dall'art. 22.1.c dello Statuto.

c²) Il Consiglio Diocesano, convocato in apposita seduta dal Presidente subito dopo la sua nomina, elegge gli altri componenti della Presidenza Diocesana, tra i membri eletti al suo interno. Le proposte di candidatura per i Vicepresidenti ed il responsabile ACR sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il Segretario e l'Amministratore sono di competenza del Presidente.

Per l'elezione dei componenti della Presidenza ciascun Consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, a scelta fra le candidature formulate. Per l'elezione dei componenti della Presidenza ciascun Consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

c³) La presidenza col parere favorevole del Consiglio diocesano, può cooptare al suo interno altri membri senza diritto di voto, per lo svolgimento di specifiche funzioni (formazione, comunicazione, rappresentanza negli organismi pastorali....)

c⁴) La presidenza coordina unitariamente la vita associativa in base alle linee e programmi decisi dal Consiglio diocesano, cura i rapporti con i sacerdoti e gli altri organismi diocesani. Tutti i componenti la Presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col Presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.

Gli assistenti curano in particolare l'animazione vocazionale e la comunione ecclesiale attraverso l'attività formativa ed i rapporti con il Vescovo e con il presbiterio diocesano: in tale spirito partecipano al Consiglio e alla presidenza diocesani e alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali.

c⁵) E' compito della presidenza diocesana:

- Predisporre il programma associativo annuale da sottoporre al Consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana, considerando i programmi pastorali della Chiesa particolare, individuando e iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata offrendo una proposta qualificata di formazione per i soci e per i responsabili associativi ed educativi;
- Promuovere e riproporre l'Associazione curando i rapporti con le associazioni territoriali e le parrocchie, promuovendo occasioni di incontro, di proposta e di dialogo, con una particolare attenzione alla comunicazione sui temi della vita associativa, ecclesiale e civile;
- Convocare il Consiglio diocesano e prepararne l'ordine del giorno secondo il programma concordato con il Consiglio stesso
- Convocare, quando opportuno, il comitato dei presidenti parrocchiali;
- Redigere il regolamento per lo svolgimento delle assemblee elettive delle associazioni territoriali e dell'Associazione diocesana, in conformità allo statuto e regolamento nazionale ed la presente atto normativo.

D) Il Presidente Diocesano

d¹) Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo. Coordina l'attività della presidenza, propone al Consiglio la nomina del segretario e dell'amministratore diocesani, rappresenta l'Associazione diocesana nella comunità ecclesiale e civile, cura i rapporti con il Vescovo in fraterna collaborazione con l'assistente unitario.

d²) Per la nomina del Presidente diocesano il Consiglio elegge una terna di candidati da sottoporre al vescovo, seguendo la procedura indicata dall'articolo 10 del Regolamento nazionale.

d³) In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Presidente, il Consiglio Diocesano propone al Vescovo una terna di candidati secondo la procedura individuata dall'art. 10 del Regolamento nazionale.

d⁴) Al fine di consentire una maggiore corresponsabilità tra gli appartenenti all'Associazione territoriale e favorire la varietà e ricchezza dei carismi, non possono essere immediatamente rieletti coloro che hanno ricoperto la carica per due mandati pieni consecutivi.

11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

11.1 L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente diocesano con preavviso di almeno **trenta giorni** ai Presidenti in carica delle Associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, di zona pastorale).

11.2 Almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea, le Associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, di zona pastorale) debbono far pervenire alla Presidenza diocesana l'elenco nominativo dei propri rappresentanti all'Assemblea medesima.

11.3 La Presidenza diocesana provvede alla redazione dell'elenco dei membri dell'Assemblea diocesana aventi diritto di voto, previa verifica della regolarità delle designazioni.

11.4 Spetta alla Commissione elettorale controllare che ciascun delegato all'Assemblea sia iscritto all'ACI mediante regolare adesione.

11.5 L'elenco di cui sopra deve essere redatto in modo che risultino annotati separatamente i Presidenti territoriali (con la specifica se parrocchiali, interparrocchiali o di zona pastorale), i soci adulti, i soci giovani e i delegati ACR.

11.6 All'inizio dei lavori l'Assemblea diocesana nomina, su proposta del Presidente diocesano:

- a) il Presidente dell'Assemblea
- b) il Segretario dell'Assemblea
- c) la Commissione elettorale

11.7 La Commissione, sulla base dell'elenco predisposto a norma del comma 3 del presente articolo, procede al riconoscimento dei membri dell'Assemblea aventi diritto al voto, consegnando ad ognuno il talloncino elettorale.

11.8 La Commissione elettorale è composta da sei membri tra cui almeno un Presidente Territoriale. Essi eleggono tra loro il Presidente della Commissione.

11.9 Il Presidente dell'Assemblea guida i lavori dell'Assemblea, ne regola lo svolgimento, dà la parola a chi la chiede prefissando il tempo massimo degli interventi. Al termine della votazione e degli scrutini ne proclama il risultato.

11.10 Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale annotandovi i nomi di coloro che intervengono nella discussione ed il risultato delle votazioni.

12 –COMITATO DEI PRESIDENTI TERRITORIALI

12.1 La Presidenza diocesana prevede nel corso dell'anno almeno due incontri con tutti i presidenti delle associazioni parrocchiali o territoriali per vivere momenti di formazione, condivisione e valutazione circa la realtà ecclesiale, associativa e civile. Tutti i presidenti territoriali costituiscono il **Comitato Presidenti** che può porre all'attenzione del Consiglio Diocesano le necessità così come le risorse presenti sul territorio per una più adeguata azione formativa.

12.2 Il Consiglio Diocesano, in base anche ai temi da trattare, può decidere di invitare alcuni presidenti parrocchiali ad assistere, con mero diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Diocesano. La costituzione del Comitato e la sua convocazione devono essere deliberate dal Consiglio e dal Presidente Diocesano.

12.3 Il Comitato è sempre presieduto dal Presidente diocesano.

13 – LA PARTECIPAZIONE ALL'ACI NAZIONALE E IL COLLEGAMENTO REGIONALE

E' compito della presidenza e del Consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, confrontandosi e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, offrendo un'attiva collaborazione alla formulazione della proposta nazionale e regionale dell'Associazione, promovendo e collaborando alle iniziative, contribuendo con la riflessione e la messa in comune delle esperienze alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'Associazione.

14 – LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DELL'AC DIOCESANA

14.1 La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'amministratore che presiede il Comitato per gli affari economici.

14.2 Su proposta del Presidente Diocesano il Consiglio diocesano nomina un Comitato per gli affari economici, composto da 2 persone, per sostenere il lavoro dell'amministratore.

La presidenza diocesana presenta entro il 31 gennaio di ogni anno un conto consuntivo ed un bilancio preventivo che sottopone al Consiglio diocesano per l'approvazione.

14.3 L'amministratore può chiedere al Presidente Diocesano la convocazione della Presidenza qualora vi siano questioni importanti ed urgenti da affrontare.

15 – RAPPRESENTANZA E SEDE

15.1 L'AC diocesana di Volterra è rappresentata dalla presidenza diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente atto normativo. Il rappresentante legale è il Presidente diocesano in carica.

15.2 La sede legale dell'AC diocesana è posta in Volterra Via Sarti; quella amministrativa è fissata in Volterra, Viale Vittorio veneto 2, c/o Seminario Vescovile S. Andrea

16 – APPROVAZIONE E MODIFICA DELL'ATTO NORMATIVO

16.1 Il presente Atto Normativo disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana di Volterra in armonia con le norme statutarie e regolamentari nazionali.

In conformità con l'art. 21 dello statuto dell'Associazione nazionale, il presente atto normativo è stato approvato dalla assemblea diocesana celebrata il 02/12/2006 e diviene operativo a seguito della valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale.

La sua approvazione e valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale sono disciplinate dall'art.14 del Regolamento nazionale.

16.2 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto Normativo si rimanda alle norme dello Statuto e del Regolamento nazionali. Il presente Atto Normativo può essere modificato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Copia dell'Atto Normativo modificato deve essere inviata al Consiglio Nazionale ai fini della valutazione di conformità allo Statuto e al Regolamento Nazionale.

Tuttavia, nell'approvare il presente Atto normativo, l'Assemblea diocesana delega il Consiglio diocesano ad integrare nell'Atto stesso eventuali modifiche e suggerimenti che dovessero pervenire dal Consiglio nazionale.

<p>Approvato dall'Assemblea diocesana del 2 Dicembre 2006 e divenuto operativo il 20 Novembre 2007 a seguito del parere favorevole del Consiglio Nazionale</p>
